

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2127

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAROLI

Istituzione di una casa da gioco stagionale nei comuni
di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera

Presentata il 19 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampio dibattito che si è venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni, i numerosi progetti di legge presentati nella scorsa legislatura e ripresentati in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema.

È diventata sempre più utopistica e fuori da ogni realtà la pretesa di interdire ai cittadini italiani la possibilità di praticare il cosiddetto «gioco d'azzardo»: se non si trova posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent) ove lo desiderino, si recano con facilità ancora maggiore di oggi in qualsiasi località all'estero (Slovenia, l'ultimo paradiso che ha aperto le sue frontiere a migliaia di italiani).

È inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai *mass-media* l'accesso al «guadagno facile»; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito una accelera-

zione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.

È diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania, Austria, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.

L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancor più facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nei *casinò* oltre confine va ad arricchire ed a potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche. Tra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta anche questa situazione, specie nelle aree di antica tradizione turistica legate strettamente a fatti climatici o paesaggistici.

Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.

La forte crisi economica e recessiva che colpisce soprattutto la Lombardia quale realtà industriale e che colpisce direttamente l'occupazione avrebbe potuto trovare, in parte, sfogo ed assorbimento se ci fosse stato un forte programma turistico.

In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia, complessivamente, rendono un utile annuale di svariate decine di miliardi di lire, occupando centinaia di dipendenti, con la presente proposta di legge si propone

l'apertura delle case da gioco di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera, peraltro già sedi di antichi *casinò*.

San Pellegrino Terme ha un'importanza notevole dal punto di vista turistico-termale e si intende, con la presente proposta di legge, non solo perseguire in maniera adeguata l'incentivazione della stazione, valorizzando le misure idrotermali del suo territorio, ma, essendo la zona limitrofa sede di numerose stazioni turistiche invernali, si intende permettere anche nella stagione che va dal 1° aprile al 30 settembre, la continuità di presenze turistiche, quindi la stabilità del posto per i lavoratori, che a tutt'oggi risultano per la maggior parte stagionali.

Per quanto concerne Gardone Riviera, situato sul Lago di Garda, da sempre meta di turisti per la maggior parte provenienti dall'area austro-tedesca, si intende, con la presente proposta di legge, non solo mantenere e recuperare la presenza straniera nella zona, ma permettere anche nella stagione che va dal 1° ottobre al 31 marzo la continuità di presenze turistiche e lavorative come per la precedente stagione. Si ricorda che a Gardone Riviera ha sede il Vittoriale degli Italiani visitato da circa 200.000 persone all'anno e che la località gardesana è famosa per il suo clima temperato nel periodo invernale.

Va, infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici, l'autorizzazione all'apertura delle suddette case da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati possono destinare ad investimenti. Per questi motivi e per quelli precedentemente elencati si chiede alla Camera dei deputati di esaminare ed approvare celermente la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa ai comuni di cui al medesimo comma 1 con criterio di alternanza stagionale, in ragione del quale la casa da gioco attiva la propria sede nei comuni medesimi secondo il seguente calendario:

a) in San Pellegrino Terme dal 1° aprile al 30 settembre;

b) in Gardone Riviera dal 1° ottobre al 31 marzo.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta dei due comuni con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia, previa delibera dei rispettivi consigli comunali.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 i sindaci dei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera devono indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco in ognuno dei comuni.

3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale della Lombardia adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento re-

cante le norme per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici ed ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) le specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot machines*;

c) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

d) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 6, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. Il gestore delle case da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze at-

tive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.

2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese ed agli oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; deve provvedere alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.

3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.

5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I controllori non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura squisitamente tecnica, ma si limitano a fare rapporto ai propri superiori.

ART. 5.

1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 4, destinandola ad iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.

ART. 6.

1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente modo:

a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare

tale importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate. Il comune di Gardone Riviera è obbligato a destinare almeno il 20 per cento della quota ad esso spettante alla Fondazione del Vittoriale degli Italiani per promuovere attività in campo culturale nei settori di sua specifica competenza;

b) il 10 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo è effettuato dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 7.

1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio delle case da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza delle case da gioco è interdetta ai cittadini residenti nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dagli stessi.

ART. 8.

1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui

all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021210